

PROVINCIA DI BRINDISI

Capitolato

di

Polizza di Assicurazione

contro i danni del furto

INDICE

DEFINIZIONI	pagina	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pagina	4
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	Pagina	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO	Pagina	11
ALLEGATO	Pagina	14

Definizioni

Assicurato

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

Contenuto

Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto) sia all'aperto nelle aree di pertinenza che contenuto nei fabbricati in uso per l'attività del Contraente, esclusi i veicoli in genere e le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza.

Contraente

Il soggetto giuridico che stipula il contratto di assicurazione.

Danni diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Estorsione

Come definito dall'art. 629 del Codice Penale

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

Furto

Come definito dall'art. 624 del Codice Penale

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Lastre antisfondamento

Lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

Polizza

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Primo Rischio Assoluto

La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Scasso

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa

L'Impresa assicuratrice.

Valori

La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in euro), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo.

1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo (trentesimo giorno) dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.7 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

Nel caso la polizza sia stata emessa a seguito di gara ad evidenza pubblica unitamente ad altre facenti parte di un unico lotto, le parti concordano che, in caso di recesso regolato dal presente articolo, il recesso stesso si intenderà esteso a tutte le polizze facenti parte dello stesso lotto.

1.9 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

La Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale, per permettere al Contraente/Assicurato di concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

1.10 – Accettazione caratteristiche del rischio

La società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo dell'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

1.11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.12 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

1.13 – Altri enti non diversamente indicati

Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (sia sottotetto che all'aperto) del complesso, deve intendersi assicurato, con esclusione degli autoveicoli in genere. Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.

1.14 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

1.15 – Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.

1.16 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

1.17 – Coassicurazione e Delega

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

1.18 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

1.19 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.20– Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.21 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.22 – Rescindibilità annuale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.9, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di centoventi giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

1.23 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

2 – Norme che regolano il sinistro

Art. 2.1 – Denuncia del sinistro – Obblighi relativi

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l' Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all' Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, ai sensi dell' art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L' Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltreché della realtà e dell' entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall' Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 2.2 – Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorari dei periti

L' ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall' Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l' Assicurato avrà nominato nonché l' eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell' ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 10.000,00.

Art. 2.3 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte – viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:

– VALORE A NUOVO

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- Contenuto - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio valore commerciale del contenuto al momento del sinistro.

Art. 2.5 – Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.6 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.7 – Pagamento dell'indennità

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.2.

Art. 2.8 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

Art. 2.9 – Anticipo dell'indennizzo

Il contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

Art. 2.10 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

3 – Norme che regolano l'assicurazione furto

Art. 3.1 – Ubicazione, attività, beni da assicurare

In locali di proprietà e/o uso, aventi caratteristiche come descritte all'art. 3.6, la Contraente esercita l'attività di Amministrazione Provinciale.

Ciò premesso, si assicura a Primo Rischio Assoluto:

		Somme assicurate	tassi	Premi netti
1)	Contenuto ovunque riposto	€ 150.000,00		
	Totale somme assicurate	€ 150.000,00		

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione dei beni assicurati anche se di proprietà di terzi e che il Contraente detiene a qualsiasi titolo, in locali di proprietà, in locazione, uso e gestione - a qualunque uso adibiti ed ovunque ubicati, a seguito di:

- 1 furto, come definito dall'articolo 824 de Codice Penale, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
 - 1.1 violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli, o di arnesi simili ovvero con uso di chiavi autentiche che siano state smarrite o sottratte a chi le detiene; in quest'ultimo caso la garanzia è operante dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
 - 1.2 per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 1.3 in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- 2 rapina, come definita dall'articolo 628 del Codice Penale, avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati quand'anche le persone stulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 3 estorsione, come definita dall'articolo 629 del Codice Penale, a condizione che la minaccia e la violenza quanto la consegna dei beni assicurati vengano poste in atto all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

Relativamente ai beni custoditi in mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato le difese del mezzo di custodia come previsto al punto 1.1.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina e dell'estorsione i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto, la rapina e l'estorsione o per tentare di commetterli.

B) ESTENSIONI DELLA GARANZIA

Oltre a quanto previsto all'articolo precedente e nei limiti della somma assicurata, l'assicurazione si intende estesa:

- 1 **al furto con destrezza** e cioè:

all'appropriazione del bene avvenuta con speciale abilità ed in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti nei locali o addette alla sorveglianza dei beni, con applicazione di una franchigia di Euro 250,00 e fino al limite di indennizzo annuo di Euro 3.000,00.

- 2 **al furto commesso di dipendenti** e cioè: ai danni derivanti da furto perpetrato da dipendenti dell'Assicurato, esclusi comunque gli Amministratori, sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- 2.1 che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- 2.2 che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente

adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

3 **alla colpa grave** e cioè: ai danni agevolati con colpa grave da persone che occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti nonché da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;

4 **ai guasti cagionati dai ladri** e cioè: ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, di rapina o di estorsione consumati o tentati alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi, comprese camere di sicurezza o corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, con il limite di indennizzo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno;

5 **agli atti vandalici** e cioè: ai danni materiali e diretti ai beni assicurati cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati con il limite di indennizzo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno;

6 **agli archivi e documenti** e cioè: ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, con il limite d'indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno;

7 **limitatamente ai valori** l'assicurazione è prestata anche contro:

- 1) i danni da furto, con il massimo di Euro 2.500,00, ovunque siano riposti;
- 2) i danni da furto riposti in cassaforte o armadi di sicurezza con il massimo di Euro 50.000,00;
- 3) sino alla concorrenza di Euro 25.000,00, la perdita di **valori** in conseguenza di **rapina o scippo** commessi sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Ente, anche sulla persona dell'Assicurato o del Contraente, dei suoi dipendenti o degli Amministratori. La garanzia si intende prestata entro i limiti della provincia in cui è ubicata l'Ente e di quelle ad esse limitrofe e nel periodo temporale intercorrente dalle ore 7 alle ore 23.

La garanzia si intende inoltre estesa al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o ad improvviso malore delle persone assicurate limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i "valori".

La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno dell'Ente ha età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza.

Art. 3.2 – Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

1 verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari scioperi sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

2 verificatesi in occasione di incendi, esplosione anche nucleare, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

3 agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori, da persone che occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;

4 avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di sessanta giorni consecutivi incustoditi e cioè senza che vi sia frequentazione di personale; tale esclusione decorre dalle ore 24 del ventesimo giorno per quanto riguarda denaro, preziosi e valori;

5 indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

6 causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 3.3 – Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti.

Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360° dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 3.4 – Recupero delle cose rubate

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia,

I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società i beni recuperati che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 3.5 – Furto, rapina, estorsione commessi con l'utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.

Art. 3.6 – Condizioni per l'operatività della garanzia – Caratteristiche dei locali e mezzi di chiusura

La garanzia è prestata a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai, coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelle sopra indicate;

- durante le ore di chiusura dell'azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:

a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;

b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione.

Sono pertanto esclusi, salvo quanto di seguito diversamente convenuto, i danni da furto e/o atto vandalico avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o di chiusura sopra indicati. Sono ammessi anche serramenti con vetri anche non antisfondamento: se il furto e/o l'atto vandalico è commesso con la sola rottura di tali vetri ma senza scasso delle strutture e/o dei congegni di chiusura è applicato lo scoperto del 10%. Pertanto, in tali casi, la Società rimborserà all'Assicurato 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

ALLEGATO
(Costituente parte integrante della presente polizza)

- 1) **Contraente:** Amministrazione Provinciale di Brindisi
- 2) **Durata:** 5 anni
- 3) **Decorrenza:** 30/04/2010
- 4) **Scadenza:** 30/04/2015
- 5) **prima rata sino al:** 31/10/2010
- 6) **Somme Assicurate:** Come riportate nel riquadro all'art. 3. 1

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

PREMIO ANNUO

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

- 6) **Consenso al trattamento dei dati personali:** Le parti, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker ove presente.

- 7) **ACCETTAZIONE:** La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.8 - Recesso del Contratto

Art. 1.9 - Durata del Contratto

Art. 1.20 - Foro competente

Data _____

La Società

Il Contraente
